

## Decreto presidenziale 29 agosto 1922

### *Disposizioni riguardanti l'ordinamento del comitato dei magazzini generali di Trieste*

(in GU n.204 del 30 agosto 1922)

Visti i regi decreti 22 luglio 1920, n.1233<sup>1</sup>, 14 agosto 1920, n.1234<sup>2</sup>, e 31 agosto 1921, n.1269<sup>3</sup>, sull'amministrazione delle nuove province del regno;

Ritenuta l'opportunità di rafforzare, in rapporto alla presente situazione dei traffici di Trieste, l'amministrazione dei magazzini generali di Trieste, di predisporre l'ordinamento definitivo di adattarne i servizi e le tariffe alle attuali necessità dei traffici;

Preso in considerazione il voto manifestato nell'adunanza del 20 agosto corrente dal comitato interministeriale per i traffici triestini istituito con il decreto-presidenziale 30 maggio 1922;

Sulla proposta del capo dell'ufficio centrale per le nuove province, presidente del comitato interministeriale predetto.

#### Articolo 1.

Il comitato dei magazzini generali di Trieste si compone come segue:

- 1° del commissario generale civile per la Venezia Giulia o del suo sostituto, quale presidente;
- 2° del presidente del governo marittimo;
- 3° del direttore provinciale di finanza ;
- 4° del direttore superiore di dogana;
- 5° del capo della delegazione delle ferrovie dello Stato;
- 6° di due delegati del comune di Trieste da designarsi dalla giunta municipale;
- 7° di due delegati della camera di commercio e industria di Trieste, da designarsi dalla giunta consultiva della camera stessa che dovrà scegliere almeno uno dei delegati nella categoria degli speditori;
- 8° di cinque membri del comitato interministeriale per i traffici di Trieste, da designarsi dal presidente del comitato stesso.

#### Articolo 2.

Per ognuno dei membri effettivi indicati al numeri 2° sino a 5° dell'articolo 1 sarà designato anche un sostituto che potrà intervenire a tutte le sedute, ma avrà voto deliberativo soltanto nel caso di assenza del membro effettivo da lui rappresentato.

#### Articolo 3.

Il direttore generale dei magazzini generali o il suo delegato prende parte alle sedute dal comitato, con voto consultivo.

#### Articolo 4.

Oltre alle mansioni stabilite nello statuto e nel regolamento dei magazzini generali o in altre norme vigenti spettano al comitato istituito con il presente decreto in particolare:

- a) la revisione generale delle tariffe e dei regolamenti per l'esercizio dei magazzini generali in rapporto alla presente eccezionale situazione dei traffici;
- b) la presentazione di proposte al comitato interministeriale per i traffici di Trieste sull'ordinamento definitivo della gestione commerciale del porto, prendendo in esame anche lo schema del provvedimento di governo concretato preliminarmente nel 1919-1920.

#### Articolo 5.

Le deliberazioni del comitato concernenti le tariffe e i regolamenti (lettera a) dell'art.4 saranno esecutive con l'approvazione del commissario generale civile, che le impartirà secondo le direttive da stabilirsi dalla presidenza del consiglio dei ministri, di concerto con i ministeri interessati.

#### Articolo 6.

In quanto risultino contrarie al presente decreto, sono poste fuori di vigore le disposizioni dello statuto dei magazzini generali e del regolamento d'affari, approvati dal cessato ministero del commercio, e le determinazioni del commissariato generale civile relative alla composizione e al funzionamento del comitato dei magazzini generali.

Tutte le altre disposizioni sinora in vigore restano applicabili con gli adattamenti risultanti dalla nuova situazione e dalle norme del presente decreto.

<sup>1</sup> RD 22 luglio 1920, n.1233 "Disposizioni per l'amministrazione civile nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina".

<sup>2</sup> RD 14 agosto 1920, n.1234 "Norme per il funzionamento dell'ufficio speciale istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri per l'amministrazione civile nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina".

<sup>3</sup> RDL 31 agosto 1921, n.1269 "Provvedimenti per la sistemazione amministrativa delle nuove province".

Articolo 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno.